



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

SUGLI STRUMENTI

DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA

IN DOTAZIONE

ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DEL "TORRE CENTRALE

- Comuni di Pavia di Udine, Pradamano, Santa Maria la lunga e Trivignano Udinese -

APPROVATO DAL:

C.C. con atto n. 24/15.04.2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag.	1
------------------------	------	---

TITOLO I STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 2 - Tipologia degli strumenti in autotutela	Pag.	2
Art. 3 - Formazione ed uso	Pag.	2
Art. 4 - Assegnazione e trasporto	Pag.	2
Art. 5 - Obbligo del trasporto	Pag.	3

TITOLO II STRUMENTI DI CONTEZIONE

Art. 6 - Tipologia degli strumenti di contenzione	Pag.	4
Art. 7 - Formazione ed uso	"	4
Art. 8 - Assegnazione e trasporto	"	4
Art. 9 - Norma di rinvio	"	4
Art. 10 - Norma finale	"	4

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità sulla formazione, uso ed assegnazione degli strumenti di contenzione previsti in dotazione agli appartenenti del Corpo, dall'art 18 della Legge Regionale n. 9/2009 e dal relativo Regolamento attuativo recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia Locale approvato con D.P.G.R. 31 gennaio 2011 n. 012/Pres.

TITOLO I STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 2

Tipologia degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza (in seguito indicato come Corpo), sono costituiti da spray antiaggressione con principio attivo “capsicum” a getto balistico.

Art. 3

Formazione ed uso

1. Lo spray OC (oleoresin capsicum) sarà assegnato unicamente agli operatori di P.L. che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto nell'ambito del programma formativo della Regione Friuli Venezia Giulia per la Polizia Locale di cui all'art. 20 – 7° comma - della Legge regionale n. 9/2009, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso dello strumento e gli aspetti normativo-legali da rispettare.

2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre leggi vigenti. Per questo il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.

3. Il Comandante avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente e legittimamente lo spray.

4. Il Comandante, anche su segnalazione degli addetti al coordinamento e controllo, può ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

5. In ogni caso il personale sarà sottoposto a corsi obbligatori di formazione periodica.

Art. 4

Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui verrà assegnato lo strumento difensivo, dovranno firmare un registro di carico e scarico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile del registro dovrà segnare, per ogni operatore, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

2. Lo strumento è assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non può essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

3. Lo spray deve essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura uniforme nella apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme dotata di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giubba, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificatamente date dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento deve essere portato in modo comunque non visibile.

4. La custodia diligente consiste anche nell' applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.

5. Il personale anche fuori servizio, deve custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Art. 5

Obbligo del rapporto

6. Il personale deve eseguire immediata relazione al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all' utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla relazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.

TITOLO II STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 6

Tipologia degli strumenti di contenzione

1. Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Corpo sono manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Art. 7

Formazione ed uso

1. Gli operatori che hanno in dotazione le manette devono eseguire apposito corso di formazione, predisposto alla conoscenza delle modalità d'uso delle stesse, degli aspetti normativo-legali da rispettare, compreso quanto previsto da D.L.vo 30/06/2003 n. 196 relativamente alla tutela della dignità della persona.

Art. 8

Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori ai quali vengono assegnate le manette dovranno firmare un registro di presa in carico a pagine numerate e vistate dal Comandante, nel quale sarà indicato, accanto al nome dell'assegnatario il numero riportato sullo strumento di contenzione che corrisponderà al numero matricolare di servizio dello stesso operatore.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si rimanda, in quanto applicabile, a quanto disposto nel titolo 1.

Art. 10

Norma finale

1. Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Comandante, egli potrà predisporre i casi in cui, per particolari e specifici motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente regolamento.